

2. VECCHIO ORDINAMENTO 3+2 (DM 509/99)

LAUREA TRIENNALE – Art. 21 del Regolamento di Facoltà

1. L'attribuzione del voto di laurea è compito della Commissione di laurea. Il voto di laurea deriva dalla somma dei seguenti punteggi:
 - a. media dei voti conseguiti nel *curriculum studiorum* della laurea, espressa in centodecimi; (gli esami sostenuti all'estero sono validi come Crediti Formativi Universitari, ma non si considerano i relativi voti nel computo della media); 0,5 centodecimi per ogni lode;
 - b. punteggio attribuito nella valutazione della tesi di laurea.L'arrotondamento all'unità è eseguito sul risultato della somma dei voti di cui alle lettere a) e b). L'arrotondamento è fatto all'unità immediatamente superiore se il primo decimale è pari o superiore a 5, all'unità immediatamente inferiore se il primo decimale è inferiore a 5.
2. Il punteggio attribuito alla valutazione della tesi di laurea è compreso tra 0 e 7 centodecimi, al quale si aggiunge un *bonus* per la carriera, definito, sulla base dei tempi di conseguimento della laurea, nel modo seguente:
 - a. 3 punti per la laurea conseguita entro il 31 ottobre del 3° anno accademico dall'immatricolazione;
 - b. 2 punti per la laurea conseguita entro il 31 dicembre del 3° anno accademico dall'immatricolazione;
 - c. 1 punto per la laurea conseguita entro il 31 marzo del 3° anno accademico dall'immatricolazione.
3. I tempi di conseguimento della laurea sono calcolati a partire dall'immatricolazione, indipendentemente dal corso di laurea, dalla Facoltà o dall'Università presso cui l'immatricolazione è stata fatta

Per la media dei voti conseguiti nel *curriculum studiorum* si deve fare riferimento alla media aritmetica, indicata con "MEDIA A." nel processo verbale di laurea predisposto dalla Segreteria Studenti

Per l'ammissione alla laurea specialistica per l'a.a. 2003/2004 la Facoltà ha deliberato che il punteggio minimo è di 90/110

LAUREA SPECIALISTICA – Art. 46 del Regolamento di Facoltà

1. L'attribuzione del voto di laurea è compito della Commissione di laurea. Il voto di laurea deriva dalla somma dei seguenti punteggi:
 - a. media aritmetica dei voti conseguiti nel *curriculum studiorum* della laurea specialistica, espressa in centodecimi (gli esami sostenuti all'estero sono validi come Crediti Formativi Universitari, ma non si considerano i relativi voti nel computo della media);
 - b. 0,5 centodecimi per ogni lode;
 - c. punteggio attribuito nella valutazione della tesi di laurea.L'arrotondamento all'unità è eseguito sul risultato della somma dei voti di cui alle lettere a) e b). L'arrotondamento è fatto all'unità immediatamente superiore se il primo decimale è pari o superiore a 5, all'unità immediatamente inferiore se il primo decimale è inferiore a 5.
Il punteggio attribuito alla valutazione della tesi di laurea è compreso tra 0 e 10 centodecimi
2. La definizione del punteggio attribuito alla valutazione della tesi di laurea deve essere basata sulla qualità del lavoro presentato e sull'esposizione, da eseguirsi preferibilmente per via informatizzata.
3. Alla tesi di laurea è attribuito una valutazione compresa tra 0 e 10 centodecimi. Valutazioni da 0 a 5 centodecimi sono attribuite dalla Commissione di laurea sentita l'esposizione della tesi e considerato il giudizio del relatore.
Valutazioni superiori a 5 centodecimi sono attribuite dalla Commissione di laurea sentita l'esposizione della tesi e considerati i giudizi del relatore e di un *revisore* incaricato preventivamente della lettura della tesi. A tale scopo il relatore presenta, almeno 40 giorni prima della data di laurea, una richiesta scritta al docente del Corso di laurea specialistica che si occupa dell'individuazione dei revisori che possono esaminare le tesi. La richiesta scritta deve specificare le motivazioni che hanno indotto alla richiesta stessa e deve contenere una sintesi dei contenuti della tesi di laurea. Almeno 20 giorni prima della data di laurea il relatore deve consegnare copia della tesi al docente del Corso di laurea specialistica che provvede a inviarla al revisore opportunamente individuato.
4. Il revisore esamina la tesi, compila il modulo **RVR (Rapporto di Valutazione del Revisore)**, propone il punteggio attribuibile, a suo parere, alla tesi e stila un giudizio finale analitico. La compilazione del modulo **RVR** consente di standardizzare le valutazioni e di fornire alla Commissione di laurea oggettivi elementi utili per la valutazione. La Commissione di laurea è sovrana nelle proprie valutazioni, che devono però considerare il giudizio del controrelatore.
5. La Commissione, a suo insindacabile parere, può valutare con un ulteriore centodecimo l'esposizione o l'originalità ed interesse della tesi di laurea.
6. Nella valutazione non è fatta alcuna distinzione in termini di punteggio tra tesi basate su dati bibliografici o sperimentali.

Per i laureandi, passati dal vecchio ordinamento alla laurea triennale e iscritti alla laurea specialistica con un riconoscimento di più di 180 Crediti Formativi Universitari, quanto previsto al comma 1, lettera a dell'art. 46 è sostituito dal seguente:

- a. media tra il punteggio ottenuto nella laurea triennale, espresso in centodecimi, e la media dei voti conseguiti nel *curriculum studiorum* della laurea specialistica. La media così calcolata è espressa in centodecimi.